



Repubblica italiana

Corte dei Conti

La Sezione del controllo per la Regione Sardegna

composta dai Signori:

prof. avv. Giuseppe Palumbi	Presidente
avv. Prof. Nicola Leone	consigliere relatore
avv. Maria Paola Marcia	consigliere
dott.ssa Valeria Mistretta	I referendario
dott. Michele Scarpa	I referendario

si è riunita in camera di consiglio il giorno 7 maggio 2008,

per discutere e deliberare il seguente ordine del giorno: **espressione di**

parere su richiesta del Presidente dell'Amministrazione

Provinciale di Ogliastro, prot. n. 3352, in data 20 marzo 2008;

richiesta pervenuta nella segreteria della Sezione in data 31 marzo

2008 ed acquisita al protocollo con il numero 113/C/P.

* * * * *

1. Il quesito.

Il Presidente della Provincia di Ogliastro chiede che la Sezione,
testualmente, ***nell'ottica del controllo collaborativo... esprima ...***

parere in ordine alla legittimità e correttezza delle procedure

che intende adottare questa Amministrazione provinciale per

assumere personale a tempo determinato con riferimento alla

deroga prevista dall'art. 6, comma 11 della legge finanziaria regionale, n. 64 del 27 febbraio 2008 [recte: legge regionale 5 marzo 2008, n. 3] che così recita: "alle assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile effettuate dagli enti locali, il cui onere è finanziato con trasferimenti di risorse regionali, non si applicano termini di cui alle disposizioni del comma 79 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria)".

Il Presidente della Provincia allega alla richiesta la deliberazione n. 65 del 18 marzo 2008, della Giunta provinciale.

2. Il fatto.

La deliberazione della Giunta richiama le limitazioni alle assunzioni c.d. flessibili di cui all'articolo 3, comma 79 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (l. finanziaria statale per il 2008);

rileva le deroghe alle stringenti limitazioni e richiama la norma della legge finanziaria regionale già citata;

ricorda che la legge finanziaria regionale per il 2007 (l. r. 29 maggio 2007, n. 2) ha istituito il fondo unico per gli enti locali, il cui stanziamento, pari a 500.000.000 di euro sarebbe stato ripartito al 91 per cento ai comuni e per il restante 9 per cento alle Province.

Tra le leggi regionali che prevedono funzioni trasferite o delegate agli enti locali, il cui finanziamento è effettuato a carico del fondo unico vi è la legge regionale 1° giugno 1993, n. 25, *che finanzia le spese correnti e, pertanto, anche quelle per l'assunzione di personale.*

La Giunta provinciale di Ogliastra, quindi, considera che l'Amministrazione ha *urgente necessità di assumere personale a tempo determinato mediante selezione, secondo la procedura prevista dall'art. 35 del D. Lgs. 165/2001* e ritiene *necessario, prima di dare corso a tale procedura, di avvalersi della consulenza della Sezione regionale della Corte dei Conti circa la legittimità della scelta predetta, con riferimento alla deroga indicata di cui all'art. 6, comma 11 della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria regionale)*, deliberando, quindi, in conseguenza.

3. Questioni di ammissibilità e ricevibilità.

La Sezione premette che la richiesta di parere è formulata ai sensi dell'articolo 7, comma 8 della L. 5 giugno 2003, n. 131, *Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento della Repubblica alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.*

Il Consiglio regionale, ha approvato la Legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 che istituisce il Consiglio delle Autonomie locali in Sardegna.

La richiesta di parere è, peraltro, pervenuta, direttamente alla Sezione e non per il tramite del Consiglio delle Autonomie locali.

La Sezione ha già avuto modo di statuire l'ammissibilità di richieste di parere che, ancorché non inoltrate per il tramite del Consiglio delle autonomie locali, provengano, però, come nel caso di specie, dal legale rappresentante dell'Ente.

Si deve ora verificare l'ammissibilità dello stesso quesito.

La legge 131/2003, art. 7, comma 8, prevede che la Corte dei conti possa essere chiamata a rendere pareri – alle regioni ed agli enti locali – ***in materia di contabilità pubblica.***

Il parere richiesto, benché non attenga al rispetto del patto di stabilità, attiene sicuramente alla materia della contabilità pubblica, in quanto le norme dettate dal legislatore nazionale in materia di assunzione e di tetto alla spesa per il personale degli enti locali lo sono in un'ottica di contenimento della spesa pubblica.

Il parere sarebbe da dichiararsi inammissibile oggettivamente sotto un altro profilo. Infatti la Provincia Ogliastro chiede, come già sopra testualmente riportato, che la Sezione, nell'ottica del controllo collaborativo, esprima un parere in ordine alla **legittimità e correttezza delle procedure che l'Ente intende adottare...**

La riforma del titolo V della Costituzione (legge cost. n. 3/2001, art. 9, co. 2) ha abolito, abrogando l'articolo 125 Cost., comma 1, ogni tipo di controllo nei confronti degli enti locali. Né un tale controllo sembra possa essere richiesto dall'Ente. Infatti, se la Corte svolge ancora l'attività di controllo preventivo di legittimità su atti delle Amministrazioni statali, ciò discende direttamente dall'articolo 100, comma 2 della Costituzione. Per quanto riguarda il controllo sulle amministrazioni diverse, di cui all'articolo 3, comma 4 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, **la Corte verifica la legittimità e la regolarità delle gestioni, non già di singoli atti.** Si pensi, d'altronde, che dalla norma ora citata è stato espunto l'inciso: [la Corte] *può altresì*

pronunciarsi sulla legittimità di singoli atti, peraltro delle sole amministrazioni dello Stato.

Ma proprio in un'ottica di collaborazione correttamente intesa (si veda al riguardo anche l'articolo 7, comma 7 della legge n. 131/2003 che dispone che *le sezioni regionali di controllo della Corte dei conti verificano, nel rispetto della natura collaborativi del controllo sulla gestione...*), la Sezione ritiene di poter esaminare la richiesta sotto un profilo generale ed astratto che riguarda non già la legittimità e correttezza delle procedure seguite dalla Provincia Ogliastra per provvedere alla provvista di personale necessario, ma l'interpretazione dell'articolo 6, comma 11 della legge regionale n. 3/2008 (legge finanziaria regionale per il 2008), in relazione all'articolo 3, comma 79 della l. n. 244/2007 (legge finanziaria statale per il 2008). Alla luce dell'interpretazione che verrà data, poi l'Amministrazione assumerà le proprie determinazioni, assumendone tutta la responsabilità.

Così riformulata la richiesta di parere la Sezione può passare all'esame del merito.

4. Il merito.

La questione proposta all'attenzione della Sezione è stata, nella camera di consiglio odierna, esaminata con riferimento anche a richiesta di parere proveniente da altro ente locale sardo.

Per brevità si può quindi, fare riferimento al parere reso in data odierna, **(parere n. 8/2008)** ancorché il quesito da quell'ente proposto presenti

peculiarità sue proprie di cui occorrerà tenere conto, e venire al fondo della questione che di seguito si esplicita.

In materia di lavoro a tempo determinato o "flessibile", nella pubblica amministrazione, sembra doversi fare riferimento **all'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165** (in gran parte riproduttivo del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, con il quale venne attuata la c.d. privatizzazione del pubblico impiego) che, nella sua formulazione precedente la legge n. 244/2007, prevede che *le pubbliche amministrazioni, nel rispetto delle disposizioni sul reclutamento del personale di cui ai commi [recte: agli articoli] precedenti, si avvalgono delle forme contrattuali flessibili di assunzione e di impiego del personale previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa* e richiama, quindi, i contratti collettivi nazionali. Il comma 2 prevede che, in ogni caso, la violazione di norme imperative non può dare luogo alla costituzione di rapporti a tempo indeterminato e la responsabilità dei dirigenti.

E' evidente la preoccupazione del legislatore di contenere la spesa pubblica evitando la formazione di precariato che poi premerà per essere assunto a tempo indeterminato.

Si ricorderà che la giurisprudenza del giudice ordinario in passato era orientata proprio in tale senso: il dipendente pubblico assunto a tempo determinato che fosse stato trattenuto in servizio – in violazione di

legge – non potendo essere inquadrato con provvedimento del giudice nei ruoli dell'ente, vedeva però il proprio rapporto trasformarsi in rapporto di lavoro a tempo indeterminato. Il giudice ordinario faceva così gravare, per un forse malinteso senso di protezione del contraente debole – in realtà un soggetto che aveva potuto, senza procedura concorsuale ottenere un posto di lavoro e, spesso la violazione di legge era proprio finalizzata alla trasformazione *ope iudicis* del rapporto – la spesa relativa sulle finanze dell'ente, quando correttamente la soluzione sarebbe dovuta essere la nullità del rapporto di lavoro stipulato in violazione di legge (e dell'interesse dell'ente pubblico) e la posizione a carico di chi aveva disposto l'illegittima assunzione degli oneri relativi.

L'articolo 3, comma 79 della legge n. 244/2007, ha riscritto l'articolo 36 appena citato, capovolgendone il senso, con l'affermazione che *le pubbliche amministrazioni assumono esclusivamente con contratti di lavoro subordinato a tempo indeterminato e non possono avvalersi delle forme contrattuali di lavoro flessibile previste dal codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa se non per esigenze stagionali o per periodi non superiori a tre mesi, fatte salve le sostituzioni per maternità relativamente alle autonomie territoriali*. In questo caso *il provvedimento di assunzione deve contenere l'indicazione del nominativo della persona da sostituire*.

Prima di proseguire nell'esame, sia consentito rilevare come **la circolare** n. 3/2008 del 19 maggio 2008, del Dipartimento della funzione pubblica, rileva che la riscrittura dell'articolo 36 del d. lgs.n.

165/2001 non nasce dall'esigenza di attualizzare la disciplina del lavoro flessibile in ragione delle evoluzioni economico – sociali dell'apparato amministrativo. Piuttosto la disposizione nasce come reazione al contesto storico caratterizzato dall'emergenza del fenomeno del precariato causato, ... dal degenerato uso del lavoro flessibile, utilizzato anche come strumento per eludere il principio costituzionale della concorsualità, che rappresenta la regola primaria in materia di accesso nella pubblica amministrazione, ricorrendo quindi a forme di reclutamento semplificate che non hanno dato sufficiente garanzia del rispetto dei principi di imparzialità e trasparenza.

Il rimedio adottato per eliminare l'uso degenerato dello strumento [l'espressione è della circolare ministeriale] è l'ennesima sanatoria di cui all'articolo 3, commi 90 ss.

Segue [comma 2 del testo novellato dell'articolo 36 d. lgs. 165/2001] il divieto di rinnovare il contratto o di utilizzare lo stesso lavoratore con altra tipologia contrattuale.

In caso di necessità [comma 3 testo novellato] ad esigenze **temporanee ed eccezionali** si fa fronte con *l'assegnazione temporanea di personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a sei mesi, non rinnovabile.*

Il comma 4 statuisce l'inderogabilità delle disposizioni appena ora citate da parte dei CCL. La violazione delle norme dette non può in nessun caso comportare la trasformazione del rapporto di lavoro a tempo determinato in rapporto a tempo indeterminato, e al risarcimento del

danno al lavoratore fa *pendant* il recupero delle somme pagate nei confronti dei dirigenti responsabili, *qualora la violazione sia dovuta a dolo o colpa grave*; qui si può ricordare come dolo o colpa grave siano la misura della responsabilità amministrativa.

Non si considera la norma speciale di cui al comma 8 dell'articolo 36 come riscritto dal comma 79 dell'articolo 3 della legge 244/2007, per considerare, invece, il comma 9 il quale consente agli *enti locali non sottoposti al patto di stabilità interno* e che *abbiano una dotazione organica inferiore alle quindici unità* di avvalersi di forme di lavoro flessibile, *oltre che per le finalità* (e cioè, nei limiti) *di cui al comma 1* [le già viste *esigenze stagionali o periodi non superiori a tre mesi*] *per la sostituzione di lavoratori assenti e per i quali sussiste il diritto alla conservazione del posto, semprechè nel contratto sia indicato il nome del lavoratore sostituito e la causa della sua sostituzione.*

Un'ulteriore possibilità di avvalersi di forme di lavoro flessibile è data dalla realizzazione di programmi finanziati dall'Unione europea e dal Fondo per le aree sottosviluppate.

Si vede, quindi, che il rapporto di lavoro a tempo determinato viene circoscritto in limiti temporali limitati e anche le ragioni che ne consentono l'attuazione sono ben definite. Inoltre non è possibile la trasformazione del rapporto in rapporto a tempo indeterminato e il dirigente che abbia consentito la violazione delle nuove norme risponde dei danni cagionati all'Amministrazione, secondo le normali regole sulla

responsabilità amministrativa (per esempio, occorrerà almeno la colpa grave, ovvero il dolo).

La contraddizione tra l'articolo 3, comma 79 della legge statale citata e l'articolo 6, comma 11 della legge regionale ugualmente già citata, a parere di questa Sezione del controllo, deve essere risolta come segue.

Questa Sezione ha già avuto modo di rilevare come nel caso che la spesa per il personale sia sostenuta con fondi all'uopo trasferiti dalla Regione autonoma della Sardegna, la spesa non rientri nei limiti posti dalla legislazione nazionale [parere n. 13/2007 leggibile sul sito *web* della Corte dei conti]. La ragione è che la spesa di cui si tratta incide sul bilancio regionale e, quindi, il problema del rispetto del patto di stabilità è un problema della Regione Sardegna, non dell'ente che riceve somme a carico del bilancio regionale per svolgere compiti e funzioni che la Regione attribuisce all'Ente locale (in forza anche del principio di sussidiarietà).

Lo Statuto di autonomia speciale conferisce alla Regione Sardegna potestà legislativa in materia di ordinamento degli enti locali. Si può, al riguardo, considerare quanto affermato dalla Corte costituzionale con sentenza in data 31 marzo 2006 (n. 132), secondo cui, sia pure con riferimento al Trentino - Alto Adige, l'articolo 4 dello statuto di autonomia *attribuisce alla competenza legislativa esclusiva della Regione l'ordinamento degli enti locali, e quindi anche la disciplina del relativo personale.*

Ma la norma statutaria del T.A.A. è esattamente sovrapponibile alla norma statutaria Sarda.

La Regione, come ricorda anche l'Amministrazione richiedente il parere, con l'articolo 6, comma 11 della legge finanziaria regionale per il 2008 (l.r. 5 marzo 2003, n. 3) dispone che *alle assunzione di personale con contratti di lavoro flessibile effettuate dagli enti locali, il cui onere è finanziato con trasferimenti di risorse regionali, non si applicano i termini di cui alle disposizioni del comma 79 dell'articolo 3 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria).*

A questo punto, richiamato *per relationem* il parere deliberato in data odierna con il n. 8/2008, e tutta la (complessa) situazione normativa ivi esaminata, la Sezione può esprimere l'avviso che – in Sardegna – l'Ente locale può assumere lavoratori anche a tempo determinato a condizione che la spesa relativa sia sostenuta con fondi trasferiti dalla Regione Sardegna e per l'attuazione dei particolari fini per i quali i fondi sono assegnati dalla Regione. Ovviamente non si considera la situazione in cui si utilizzano tutti i predetti fondi per affrontare i costi di personale, ma il costo del personale sarà in proporzione ai costi totali del servizio secondo la natura e peculiarità di questo.

Per completezza, si deve osservare che la legge finanziaria regionale per il 2007 (l.r. 29 maggio 2007, n. 2) ha previsto, in luogo del trasferimento al complesso degli enti locali di somme in relazione a distinte funzioni trasferite dalla Regione, l'istituzione di un fondo unico.

Articolo 10 – *Nuove disposizioni per il finanziamento del sistema delle autonomie locali - comma 1: Per l'anno 2007 e fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5, in deroga alla normativa vigente in materia di criteri di riparto, i fondi di cui alle leggi regionali ... confluiscono in un unico fondo il cui stanziamento, pari a ... è ripartito...*

Comma 2: *L'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.*

L'ente locale, nella sua piena autonomia, decide come utilizzare le somme trasferite dalla Regione ed a carico del fondo unico, in relazione ai fini per cui il fondo stesso è stato istituito dalla Regione. Dove, evidentemente, la **piena autonomia** deve essere riguardata alla luce, oltre che dei limiti di cui all'articolo 97 della Costituzione, di quelli in materia di contenimento della spesa in generale e per il personale in particolare, dei limiti posti dallo stesso legislatore regionale il quale, nel citato articolo 10, comma 1, della legge r. n. 2/2007 (legge finanziaria regionale per il 2007) ha specificamente indicato che nel fondo unico per gli enti locali confluiscono i fondi di cui alle leggi regionali 24 dicembre 1998, n. 37 ... , 1° giugno 1993, n. 25 ... , 23 maggio 1997, n. 19 ..., 20 aprile 2000, n. 4 ... e n. 9 del 2006; converrà ripetere con il legislatore regionale: *l'ente locale, in piena autonomia, provvede all'utilizzo delle somme assegnate avendo riguardo al conseguimento*

delle finalità di cui alle leggi regionali indicate al comma 1, agli interventi occupazionali, e alle politiche attive del lavoro e alle funzioni di propria competenza.

Se la spesa della Provincia per personale con contratti di lavoro flessibile è finanziata con le somme del fondo unico ad essa attribuite, l'articolo 3, comma 79 della l. n. 244/2007 non si applica.

In caso contrario e, quindi, al di fuori dei casi per cui la Regione Sardegna ha statuito l'inapplicabilità dei termini di cui al comma 79 della finanziaria statale, la norma statale esplicherà tutta la sua forza anche nei confronti degli enti locali sardi.

In questo senso la Sezione si è pronunciata [parere 2/2008, sul sito web della Sezione]: *l'ente potrà e dovrà essere in grado di giustificare che il superamento degli impegni di spesa rispetto ai limiti di spesa per il personale è riconducibile esclusivamente a spese per il personale assunto con fondi regionali per eseguire specifiche funzioni regionali decentrate e nei limiti dei fondi specificamente trasferiti dalla Regione per l'esercizio delle funzioni trasferite dalla Regione ed esercitate dal Comune.*

La Provincia Ogliastra è una delle quattro province c.d. regionali, istituite con legge regionale 12 luglio 2001, n. 9, modificata con legge regionale 13 ottobre 2003, n. 10.

Le SS.RR. regionali di questa Corte hanno avuto modo di osservare, al riguardo, (relazione approvata con deliberazione SS.RR. n. 1/2005) che *è evidente che se da una provincia se ne creano due, i costi delle due*

province non sono uguali al costo di una sola, vuoi per la necessaria duplicazione di figure professionali, vuoi perché se una provincia con più di trecentomila abitanti ha trenta consiglieri, due ne avranno complessivamente quarantotto, ci saranno due presidenti dei consigli provinciali e, a parte i due presidenti delle province, gli assessori, che possono nel massimo essere un terzo dei consiglieri (compreso il presidente), potranno essere sedici contro dieci.

Le nuove province regionali avrebbero dovuto, innanzi tutto, procedere alla ripartizione del personale sulla base delle rispettive popolazioni. Ovviamente, alcune figure, soprattutto quelle apicali, sarebbero rimaste vacanti. Ma per coprire quelle funzioni è necessaria la normale procedura concorsuale.

E' appena il caso di ricordare come, peraltro, neppure le leggi della Regione Sardegna possono consentire il superamento, la violazione del parametro costituzionale che richiede il concorso pubblico per l'accesso all'impiego nelle pubbliche amministrazioni. Pertanto, la Provincia di Ogliastra dovrà programmare le proprie esigenze di personale e provvedere all'assunzione delle figure professionali necessarie, tenendo conto del miglior rapporto popolazione/dipendenti **e della necessaria tendenza alla riduzione delle spese per il personale**, con procedure concorsuali pubbliche. Non sembra necessario evidenziare, come, peraltro, il superamento del precariato, quale si forma con le assunzioni mediante forme contrattuali c.d. flessibili, debba essere un obiettivo primario da perseguire e, comunque, anche l'assunzione di

personale con forme flessibili non può prescindere da forme obiettive di selezione; tali forme di selezione, per evidenti ragioni, potranno essere semplificate rispetto alle ordinarie forme concorsuali, ma dovranno presentare caratteri di oggettiva imparzialità della scelta. Sembra, inoltre, che quando poi si passerà alla trasformazione del rapporto di lavoro in contratto a tempo indeterminato, non dovrebbero avere ingresso forme discriminatorie dei concorrenti, in relazione all'attività già espletata.

Certo è necessario che il legislatore regionale provveda al più presto all'annunciata riforma degli enti locali; la Regione Sardegna già nella legge finanziaria per il 2007 (l.r. 29 maggio 2007, n. 2), articolo 10, nell'istituire il fondo unico per gli enti locali, ha disposto che la norma valeva per il 2007 e ***fino all'entrata in vigore della riforma del regime finanziario di cui al comma 5***. Il comma 5 afferma poi che *in armonia con il titolo V della Costituzione e sulla base della potestà attribuita dallo Statuto speciale, la Regione attua la riforma dell'ordinamento delle autonomie locali e riordina la legislazione relativa...*

Riassuntivamente, la Provincia di Ogliastra potrà assumere personale – con opportune procedure concorsuali – anche a tempo determinato, ma solo, in questo caso, per assolvere le funzioni finanziate con il fondo unico regionale di cui alla legge regionale n. 2/2007 e, comunque, sempre nell'ottica della riduzione della spesa per il personale, quale obiettivo posto dal legislatore nazionale a tutela dell'unità giuridica ed

economica dell'ordinamento e nella funzione di coordinamento della
finanza pubblica

* * * * *

Tutto ciò premesso, la Sezione,

visto il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti
approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive
modificazioni e integrazioni;

vista la legge costituzionale 26 febbraio 1948 n. 3, che approva lo
Statuto Speciale della Regione autonoma della Sardegna;

visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1978, n. 21,
con il quale, in attuazione dello Statuto è stata istituita la Sezione di
controllo della Corte dei conti per la Regione autonoma della Sardegna e
ne sono state disciplinate le funzioni;

visto il decreto legislativo 9 marzo 1998, n. 74, modificativo del
predetto decreto;

vista la legge 5 giugno 2003, n. 131, articolo 7, comma 8;

vista la nota dell'Amministrazione provinciale di Ogliastro, n. 3352 del
20 marzo 2008, con la suddetta richiesta di parere;

vista la nota protocollo n. 206/PRES del 1° aprile 2008 con cui il
Presidente della Sezione ha assegnato al consigliere Nicola Leone
l'istruttoria del richiesto parere.

vista la nota prot. N. 271/III/3 del 8 aprile 2008, con cui il Consigliere
Leone ha chiesto il deferimento della questione alla Sezione;

vista l'ordinanza n. 16/2008 del 8 aprile 2008 con cui il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in camera di consiglio il giorno 10 aprile 2008 alle ore 10,30, per deliberare intorno al parere richiesto;

visto il rinvio per la deliberazione ad altra data;

vista l'ordinanza n. 19/2008 del 17 aprile 2008 con la quale il Presidente della Sezione del controllo ha convocato la Sezione in camera di consiglio il giorno 7 maggio 2008 alle ore 10,30, per deliberare intorno al parere richiesto;

udito il relatore, consigliere Nicola Leone;

ai sensi e per gli effetti di cui al disposto dell'articolo 7, comma 8 della legge 5 giugno 2003, n. 131,

DELIBERA

il richiesto parere in conformità alle considerazioni esposte.

La Sezione dispone che il presente atto, a cura della Segreteria, venga inviata al Presidente della Provincia di Ogliastro, al Presidente del Consiglio provinciale di Ogliastro, al Segretario generale, nonché al Presidente del Consiglio delle Autonomie locali.

Così deliberato in Cagliari nelle camere di consiglio del 10 aprile e 7 maggio 2008.

Il relatore

Il Presidente

Cons. Nicola Leone

Prof. avv. Giuseppe Palumbi

Depositata in Segreteria il 22 maggio 2008

Il Direttore della Segreteria

Dott.ssa Anna Maria Ferrero